

ASSINDUSTRIA INFORMA

NEWS

da lunedì 9 a venerdì 13 aprile 2018

Cliccando sul titolo di ogni notizia si accede alla corrispondente NEWS
Il presente file contiene i testi delle notizie sottoevidenziate

FISCO

- Spostamento sede all'Ente Fiera di Udine del convegno: "Arriva la fatturazione elettronica obbligatoria: aspetti organizzativi e fiscali"
- Iperammortamento: perizia anche nel periodo d'imposta successivo all'interconnessione
- Decreto Mef attuativo della disciplina sul "Gruppo IVA"

CREDITO E FINANZA

- Tassi di interesse ai fini della legge sull'usura - II trimestre 2018

AGEVOLAZIONI REGIONALI, NAZIONALI

- Incontro sulla "Rendicontazione dei progetti delle imprese" rivolto ai beneficiari degli aiuti a valere sul POR FESR – Udine, Auditorium della Regione, Via Sabbadini 31, giovedì 19 aprile, ore 09.00

TRASPORTI

- Trasporti marittimi – Obbligo di pesatura verificata dei container – Nuovo decreto dirigenziale n. 367/18 su linee guida applicative
- Autotrasporto merci e viaggiatori – Accesso alla professione – Dimostrazione annuale del requisito di capacità finanziaria
- Trasporto viaggiatori – Dotazione di estintori portatili su autobus – Nota MinInterno e Mintrasporti del 23 marzo 2018
- Autoveicoli – Acquisti intracomunitari e obblighi di comunicazione – DM 26 marzo 2018

COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

- Hong Kong – Missione imprenditoriale – 28-29 giugno 2018
- Nota Centro Studi Confindustria su Dazi USA
- Gran Bretagna – Il mercato del vino – Indagine di settore Ice

INTERNAZIONALIZZAZIONE

- Oggi in Europa - Daily brief - 13 aprile 2018 - La filiera alimentare, la Politica di Coesione e il prossimo presidente della Commissione
- Oggi in Europa - Daily brief - 12 aprile 2018 - Il new deal per i consumatori, le red lines inglesi sulla Brexit e la protezione dei dati
- Oggi in Europa - Daily brief - 10 aprile 2018 - Il futuro del Bilancio UE, il rapporto della BCE e la Brexit
- Francia, settore Food and Beverage: incontri con operatori mercato internazionale Rungis in occasione del SIAL, 21-25 ottobre 2018
- Oggi in Europa - Daily brief - 9 aprile 2018 - Il voto in Ungheria, il B7 e l'intervista a Katainen

RICERCA E INNOVAZIONE

- Convegno "Università e Regione per le imprese – Opportunità di collaborazione e incentivi per le imprese" – Udine, Palazzo Antonini, venerdì 20 aprile
- Confindustria coinvolta nella revisione della strategia UE sull'elettronica - Consultazione aperta fino al 26 aprile 2018
- Visita studio Industry 4.0 in Cina di Confindustria Udine: scadenze adesione lunedì 16 aprile 2018

AMBIENTE

- ETS: in vigore la nuova Direttiva 2018/410/UE che modifica e integra la Direttiva 2003/87/CE
- Dichiarazione E-PRTR 2018: modalità di invio dei dati 2017

EDILIZIA E ANCE

- ANAC: incrementate le tariffe SOA
- Appalti Pubblici: pubblicato in Gazzetta il Decreto sui contratti tipo per le garanzie fideiussorie
- Caro materiali: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIT
- Manutenzione straordinaria – no alle opere interne in assenza di CILA
- Documento di gara europeo, dal 18 aprile 2018 solo in formato elettronico - online
- Certificazione dei sistemi di qualità aziendali
- Convegno: "Dare futuro al Friuli: un piano di investimenti per rigenerare il capitale territoriale" - Udine, 12 aprile

LARGO CARLO MELZI 2
33100 UDINE
PALAZZO TORRIANI

TEL. 0432 - 2761
TELEFAX 0432 - 509969
C.P. 285

N. 14

13/04/2018

ISCRIVITI AL SERVIZIO MAILING LIST
LA NEWSLETTER SETTIMANALE AL TUO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Comunica a tecnologie@confindustria.ud.it la Tua volontà di essere inserito nella mailing list specificando nell'oggetto dell'e-mail la dicitura "inserisci" ed indicando la ragione sociale dell'azienda di appartenenza ed i propri dati: nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico

FISCO

12/04/2018 - Spostamento sede all'Ente Fiera di Udine del convegno: "Arriva la fatturazione elettronica obbligatoria: aspetti organizzativi e fiscali"

Si informa che, a causa delle numerose adesioni e al fine di consentire la massima partecipazione a tutte le imprese associate interessate, il convegno ARRIVA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA: ASPETTI ORGANIZZATIVI E FISCALI si terrà sempre lunedì 23 aprile con inizio alle ore 14.30 ma presso l'Ente Fiera di Udine. Per motivi tecnici l'incontro non sarà visibile in videoconferenza dalla Delegazione di Tolmezzo.

Questo il programma dell'incontro:

- l'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva: il punto di vista dell'Agenzia delle Entrate, relatore dott. Mario Carmelo Piancaldini, Agenzia delle Entrate, coordinatore del forum italiano sulla fatturazione elettronica;
 - l'impatto della fatturazione elettronica nelle imprese, benefici, opportunità: l'analisi del Politecnico di Milano, relatore dott. Claudio Rorato, direttore osservatorio fatturazione elettronica del Politecnico di Milano;
 - aspetti fiscali e organizzativi per gli uffici amministrativi aziendali, relatore dott. Robert Braga, presidente dell'associazione PROdigitale e componente del forum fatturazione elettronica presso Agenzia delle Entrate.
- Per eventuali ulteriori informazioni: Marcello Orsatti tel. 0432-276248, Serena Barbieri tel. 0433-2041, e-mail fiscale@confindustria.ud.it.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**
-

12/04/2018 - Iperammortamento: perizia anche nel periodo d'imposta successivo all'interconnessione

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 del 9 aprile 2018 ha chiarito che l'iperammortamento spetta anche nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione della perizia avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione.

In tal caso la fruizione dell'agevolazione deve iniziare dal periodo di imposta in cui la perizia viene acquisita.

In altri termini, l'assolvimento dell'onere documentale della perizia in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Si allega la risoluzione citata.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**
-

11/04/2018 - Decreto Mef attuativo della disciplina sul "Gruppo IVA"

In data 10 aprile 2018 è stato pubblicato, sul sito del Dipartimento delle finanze, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018, concernente la disciplina del "Gruppo IVA", introdotta dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

Il decreto contiene importanti indicazioni in merito:

- alle modalità di costituzione del Gruppo IVA (articolo 1) e ai diritti e obblighi che ne derivano (articolo 2);
- agli adempimenti IVA. Nello specifico, il decreto disciplina le modalità di fatturazione e certificazione dei corrispettivi (articolo 3), le modalità di registrazione, liquidazione periodica e versamento dell'IVA (articolo 4), le comunicazioni periodiche e le dichiarazioni IVA annuali (articolo 5).
- ai rimborsi IVA (articolo 6).

Si segnala che l'articolo 7 del citato decreto, introduce, altresì, una disposizione transitoria che consente, per il primo di applicazione, di poter presentare la dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA entro il 15 novembre 2018, in luogo dell'ordinaria scadenza fissata per il 30 settembre (ex articolo 70-quater, DPR n. 633/1972).

Si tratta di una disposizione che concede ai soggetti interessati un tempo più ampio per poter valutare gli effetti della costituzione del Gruppo IVA, alla luce del fatto che le indicazioni operative sono state rese disponibili solo con la pubblicazione del citato decreto.

Si allega il decreto.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**
-

CREDITO E FINANZA

10/04/2018 - Tassi di interesse ai fini della legge sull'usura - Il trimestre 2018

Si informano le aziende associate che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha reso noti, con decreto del 28 marzo 2018, i tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM) in vigore per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2018, ai sensi della legge sull'usura (Legge 108/96).

Il decreto indica, inoltre, i tassi soglia oltre i quali gli interessi sono considerati usurari. Si ricorda che tali soglie sono calcolate aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

I TEGM sono rilevati dalla Banca d'Italia - attraverso un'indagine trimestrale effettuata su intermediari bancari e finanziari - per categorie omogenee di operazioni tenuto conto della natura, dell'importo, dell'oggetto, della durata, dei rischi e delle garanzie delle stesse.

Trasmettiamo in allegato copia del Decreto del MEF; per ulteriori informazioni le aziende associate possono contattare il servizio credito e finanza di Confindustria Udine (tel. 0432 276239).

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

AGEVOLAZIONI REGIONALI, NAZIONALI

13/04/2018 - Incontro sulla "Rendicontazione dei progetti delle imprese" rivolto ai beneficiari degli aiuti a valere sul POR FESR – Udine, Auditorium della Regione, Via Sabbadini 31, giovedì 19 aprile, ore 09.00

Si comunica che giovedì 19 aprile, con inizio alle ore 9.00, si terrà all' Auditorium Comelli - Palazzo della Regione, via C. Sabbadini Gradenigo, 31 - l'incontro sulla rendicontazione dei progetti redatti dalle imprese nell'ambito delle iniziative comunitarie rientranti nel programma Por Fesr 2014-2020.

Nel corso dell'evento, organizzato dalla struttura dell'Autorità di gestione del Programma, si illustreranno tra l'altro le modalità di compilazione online dei rendiconti tramite l'applicativo Front end generalizzato (FEG). Inoltre, verranno fornite alcune indicazioni sull'opportunità di maggiorazione dell'anticipo, elemento quest'ultimo recentemente introdotto a beneficio di alcune attività con una apposita delibera della Giunta regionale. L'iniziativa servirà anche per affrontare il tema delle tempistiche di rendicontazione, approfondendo alcuni adempimenti comuni alle varie attività.

Si riporta in allegato il programma dell'incontro.

Per maggiori informazioni contattare l'ing. Franco Campagna ufficio Agevolazioni (Tel. 0432-276202 - Email. campagna@confindustria.ud.it).

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

TRASPORTI

12/04/2018 - Trasporti marittimi – Obbligo di pesatura verificata dei container – Nuovo decreto dirigenziale n. 367/18 su linee guida applicative

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha provveduto a diramare il nuovo decreto dirigenziale n. 367 del 9 aprile (in corso di pubblicazione sulla G.U.) relativamente alle linee guida per l'applicazione delle disposizioni IMO-Convenzione Solas, sulla pesatura verificata dei container prima del loro imbarco, obbligo mondiale in vigore dal 1° luglio 2016, con la quale vengono apportate alcune modifiche alle precedenti disposizioni operative, abrogando nel contempo il vecchio decreto dirigenziale n. 447/16 con le precedenti linee guida.

Il nuovo testo del DD recepisce di fatto le indicazioni già contenute nell'ultima circolare sul tema, la n. 133/17 del 5 luglio 2017, tenendo conto della necessità di aggiornare il testo del provvedimento principale, ovvero il decreto dirigenziale.

Come novità, viene introdotta una tolleranza tra VGM dichiarata e VGM verificata in sede di controllo del +/- 5% per i container di peso uguale o inferiore a 10 t., mentre per quelli di peso superiore alle 10 t. la tolleranza resta del +/- 3%; per l'utilizzo della pesatura tramite il metodo 2 (VGM determinata attraverso la pesatura dei singoli colli di merce, sistemi per la sicurezza del carico e tara container), può essere utilizzato solo dalle imprese preventivamente autorizzate ed esclusivamente dotato di certificazione ISO delle procedure di pesatura per la determinazione della VGM; vengono come tali esclusi gli operatori AEO (dotati di specifiche procedure aziendali per la pesatura VGM) e quelli che sono stati

in tal senso autorizzati a suo tempo come tali, potranno continuare ad utilizzare il metodo 2 solo fino al 31 dicembre 2018, dopo questa data dovranno avere una certificazione ISO (l'autorizzazione AEO sarà d'ora in poi intesa esclusivamente quale elemento di facilitazione per l'accesso al metodo 2).

La normativa mondiale

Come già illustrato con precedenti numerose news, per effetto di un emendamento alla Solas, la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare, decisa dalla commissione di sicurezza dell'IMO-International Maritime Organization (circolare IMO n. 1475 del 9 giugno 2014), dal 1° luglio 2016 è obbligatorio pesare i container prima del loro imbarco sulla nave: in mancanza del dato sul peso (si deve trattare di peso lordo verificato – verified gross mass-VGM), il container non potrà essere accettato per il carico sulla nave, così come non è ammessa una semplice stima del peso. La circolare n. 133/17 aveva già precisato che non possono essere considerati validi quale “shipping document” le c.d. “bindelle di pesatura” (lo shipping document viene esplicitato in un apposito fac-simile di dichiarazione, suggerito ma non obbligatorio).

Le disposizioni italiane

Accanto alle disposizioni internazionali IMO, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aveva emanato il decreto dirigenziale n. 447/16 del 5 maggio 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12 maggio 2016), successivamente abrogato e sostituito dal decreto dirigenziale n. 367 del 9 aprile 2018 con le linee guida applicative per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore; al decreto dirigenziale, ha successivamente fatto seguito una circolare esplicativa, n. 125/2016 datata 31 maggio 2016, circolare abrogata e sostituita da quella del 5 giugno 2017 n. 133/2017, sempre da parte del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Entrata in vigore dell'obbligo di pesatura

A livello mondiale, le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° luglio 2016; tuttavia, come previsto anche dalla circolare IMO n. 1548 del 23 maggio 2016, era stata esclusa l'obbligatorietà della verifica della VGM per i container imbarcati prima del 1° luglio 2016 per effetto del periodo transitorio di tre mesi in vigore fino al 1° ottobre 2016, che giungono in transito in porti nazionali oppure sbarcati in attesa di trans-shipment, periodo ormai ampiamente superato.

Esclusioni

A livello generale, sono invece esclusi dalla normativa i contenitori imbarcati su navi di tipo Ro/Ro, impiegate in brevi viaggi internazionali e solo nel caso in cui gli stessi siano trasportati su rotabili; non si applica altresì alle navi impiegate in viaggi nazionali.

Strumenti per pesare

Per gli strumenti di pesatura, la circolare n. 133/2017 aveva confermato quanto già riportato nel DD del 5 maggio 2016 e nel successivo DD n. 367 del 9 aprile 2018, ovvero essere omologati ai sensi della seguente normativa:

- il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico” (novellato dal D. Lgs. n. 83/16 recante trasposizione della direttiva n. 2014/31/UE);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”, con particolare riferimento a “allegato MI-006 – Strumenti per pesare a funzionamento automatico” (novellato dal D. Lgs. n. 84/16 recante trasposizione della direttiva n. 2014/32/UE);
- il RD. 12 giugno 1902, n. 226 e ss.mm.ii. “Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare” (questo provvedimento consente agli operatori di utilizzare strumenti di misura omologati prima delle direttive comunitarie).

Gli strumenti di pesatura devono essere muniti di contrassegno di verifica periodica non scaduto; come tale, viene definita per stazione di pesatura, la struttura dove sono posti in uso gli strumenti regolamentari sopra definiti.

Metodi per ottenere la pesatura verificata

La circolare ministeriale n. 133/17 aveva esaminato i metodi per ottenere la VGM secondo il metodo 1, specificando quanto segue, rispetto a quanto già previsto dal vecchio decreto dirigenziale: per la pesatura del container caricato su veicolo stradale, la VGM si ottiene sottraendo dal lordo totale la tara del veicolo ed il peso del carburante, ai sensi della circolare IMO n. 1475; la pesatura del veicolo con il container a vuoto all'ingresso e carico in uscita, con aggiunta della tara del contenitore secondo i dati riportati sulla placca CSC; rientrano in questo metodo anche la pesatura di tank container e flexitank. Ulteriori ipotesi di modalità di pesatura potranno essere vagliate dagli uffici ministeriali.

Documento identificativo della pesatura

Per quanto riguarda lo shipping document, ovvero il documento originato dallo shipper o da persona autorizzata (un

dipendente dello shipper o un terzo, come per esempio uno spedizioniere, la stazione di pesatura) per fornire, anche attraverso il raccomandatario marittimo, il dato della VGM espresso in kg. al comandante della nave o al suo rappresentante ed al rappresentante del terminalista, è previsto un apposito fac-simile di dichiarazione, suggerito ma non obbligatorio, che deve contenere almeno alcune informazioni di base (VGM, numero del contenitore, nome dello shipper e suoi estremi di riferimento, metodo usato per la pesatura, con matricola della pesa se utilizzato il metodo 1), unitamente alla dichiarazione: "Il sottoscritto certifica che i suddetti dati sono veri e corretti in ottemperanza alle previsioni della regola VI/2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in mare (Solas), come emendata dalla Risoluzione MSC 380(94) e delle discendenti disposizioni nazionali". Tali dati sono obbligatori dal 1° luglio 2017.

Il dato VGM deve essere conservato, dalle parti coinvolte (shipper, nave, terminalista), fino allo sbarco del singolo container e, comunque, per almeno 3 mesi.

Non ritenendo poi possibile definire la locuzione "sufficientemente in anticipo" e considerando il dato VGM necessario per l'elaborazione del piano di carico, viene lasciata alla discrezionalità operativa e commerciale delle parti concordare e stabilire tempistiche, processi e procedure efficaci: in ogni caso, il dato VGM deve essere comunicato entro la cosiddetta "chiusura nave" (termine per l'accettazione all'imbarco). La sola acquisizione del dato VGM non è condizione sufficiente per l'imbarco, ma è necessaria per la successiva elaborazione del piano di stivaggio e quindi dell'imbarco del contenitore al quale la VGM è riferita. Un contenitore con massa lorda verificata superiore alla massa lorda massima ammissibile non può essere caricato sulla nave.

Non sono previsti obblighi per il vettore/terminalista di confermare la ricezione della VGM da parte dello shipper.

Nel caso in cui per controlli/sequestri, successivi alla prima pesatura, venga rimossa parte del carico dal container, la VGM dovrà essere nuovamente ottenuta da parte dello shipper.

E' facoltà del terminalista o, nel caso di banchine pubbliche, dell'Autorità Portuale o Marittima, accettare l'ingresso nelle aree di propria competenza di contenitori sprovvisti di VGM.

Identificazione della figura dello shipper

La circolare n. 133/2017 ed il decreto dirigenziale n. 367 del 9 aprile 2018 identifica nello shipper (shipper – soggetto giuridico così qualificato nella polizza di carico marittima o nella lettera di vettura marittima, Sea Way Bill, Express Bill of Lading, Non negotiable Way Bill, oppure in altro documento multimodale, Through bill of lading, port to port o combined transport bill of lading, combined for shipment bill of lading, multimodal transport bill of lading, e/o il soggetto nel cui nome e per conto del quale è stato stipulato un contratto di trasporto con il vettore marittimo) la responsabilità di ottenere e documentare il dato VGM, anche quando la determinazione della VGM venga delegata ad un suo rappresentante. E' invece responsabilità del vettore marittimo passare l'informazione relativa alla VGM ai terminalisti dei porti di trasbordo.

VGM ottenuta come sommatoria del peso dei singoli colli (metodo 2)

Per quanto riguarda l'utilizzo del secondo metodo di pesatura previsto dal decreto dirigenziale, ovvero la VGM ottenuta tramite sommatoria di pesi verificati dei colli, degli strumenti di rizzaggio e della tara del contenitore, lo shipper responsabile di tale dato dovrà dimostrare preventivamente di possedere i requisiti previsti dal nuovo decreto dirigenziale, comunicandolo al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, ufficio 2, sezione 3 del 6° reparto, pec cgcp@pec.mit.gov.it (periodicamente vengono rese note le liste aggiornate delle imprese autorizzate alla pesatura secondo il metodo 2).

Lo shipper deve porre sotto sorveglianza dell'organismo di certificazione ed inserito all'interno del sistema di gestione per la qualità, anche il processo di pesatura metodo 2 delle linee guida ministeriali. Il nuovo decreto dirigenziale, n. 367/2018 uniformandosi a quanto già previsto dalla circolare n. 133/17, stabilisce che lo shipper, per pesare con il metodo 2, deve dotarsi di procedure per lo svolgimento dell'attività di pesatura certificate.

L'autorizzazione AEO è da intendersi ora solo quale elemento di facilitazione per l'accesso al metodo 2; gli operatori già autorizzati a pesare con il metodo 2 in quanto soggetti AEO, potranno continuare ad utilizzare il metodo di pesatura 2 solo fino al 31 dicembre 2018, a condizione che siano in possesso di procedure aziendali relative alla pesatura, seppur prive di certificazione. Dal 1° gennaio 2019 l'ottenimento dell'autorizzazione alla pesatura metodo 2 avverrà solo per i soggetti dotati di certificazione ISO e l'autorizzazione AEO (sia essa AEOS o AEOC) sarà intesa esclusivamente quale elemento di facilitazione per l'accesso al metodo 2.

Lo shipper che intenda pesare attraverso il metodo 2 deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al punto 4 delle linee guida allegate al nuovo decreto dirigenziale (certificazioni di qualità), inviando copia via pec (sopra indicata) della certificazione e della visura camerale in corso di validità.

In base al contenuto della risoluzione dell'IMO, vengono ammessi dal decreto dirigenziale appunto due sistemi per la pesatura del container: a) a caricazione conclusa, lo shipper pesa il container imballato/chiuso e sigillato con strumenti regolamentari, o in alternativa, la massa del container può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte, che l'abbia parimenti determinata con strumenti regolamentari; b) lo shipper perviene ad attestare la VGM dei singoli elementi sulla base delle seguenti fasi: pesatura dei colli-carico (singoli packages e cargo items) con strumenti di pesatura regolamentari, o in alternativa, il peso di questi elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura fornita da una terza parte, determinata con strumenti regolamentari, ovvero dal peso dichiarato apposto indelebilmente sull'imballaggio sigillato all'origine; quindi lo shipper provvede alla pesatura dei materiali di rizzaggio/imballaggio (securing materials e packaging materials) con strumenti di pesa regolamentari, pesi che in alternativa possono essere desunti dalla documentazione di pesatura fornita da una terza parte che comunque ha sempre usato strumenti di pesatura regolamentari; quindi, lo shipper determina la tara del container, in base a quanto indicato sulle pareti del contenitore stesso (punto 12 circolare IMO n. 1475). La sommatoria dei pesi delle tre fasi di cui sopra determina il verified gross mass del contenitore: la responsabilità del dato è sempre in capo allo shipper.

Se lo shipper ha adottato il secondo metodo di pesatura (che è tipico delle operazioni di consolidamento del carico), egli deve possedere un sistema di gestione per la qualità conforme alle norme di qualità internazionali applicabili, certificate da enti accreditati da un organismo nazionale di accreditamento, di cui al regolamento (CE) n. 765/08 o membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.

Lo shipper, si ribadisce, che intenda pesare attraverso il metodo 2 deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al punto 4 delle linee guida, inviando copia via pec (cgcp@pec.mit.gov.it), della certificazione e della visura camerale in corso di validità all'Ufficio 2 – Sezione 3 del 6° Reparto – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Verifiche

Il valore di tolleranza da utilizzare in sede di eventuali controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura è del +/-3% della VGM dichiarata nello shipping document per i container oltre le 10 tonnellate di peso, +/- 5% per i container di peso inferiore o uguale a 10 t.

Se la tara riportata sul contenitore dovesse essere divergente rispetto a quella reale, lo shipper non sarà ritenuto responsabile dell'incorrettezza del dato VGM.

Le Autorità marittime, in ogni momento ed a loro discrezione, possono effettuare verifiche sul peso dei contenitori e gli oneri relativi ai controlli casuali sul peso saranno assunti dal soggetto accertatore se condotti senza contestazioni; in caso contrario, saranno addebitati shipper.

Verrà controllato che il dato VGM sia coincidente con il dato trasmesso al terminalista; ed anche che gli shipper che utilizzano il metodo di pesatura 2, abbiano comunicato i loro dati al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-6° Reparto.

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni riscontrata mendacità dei dati riportati nello shipping document (che contiene il dato VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale; nel caso lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Nel caso di imbarco di un contenitore privo di VGM, si procederà a carico del comandante della nave ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, in concorso con gli altri attori dell'operazione, fatta salva l'applicazione dell'art. 1215 del Codice della Navigazione qualora dall'avvenuto imbarco del contenitore si rilevi una compromissione della navigabilità della nave.

Adempimenti VGM e Incoterms®

La tematica non è presa in considerazione dalla circolare n. 133/2017 o dal decreto dirigenziale n. 367/2018, ma è utile ricordare che con riferimento al soggetto obbligato alla comunicazione della VGM, il venditore che vende con rese EXW e FCA Incoterms® 2010 (rese di partenza), non ha alcun obbligo in tema di VGM (e di shipping document) per full container (FCL) in quanto non figura come shipper sulla polizza di carico, salvo sua espressa volontà in tal senso (come non è raro che accada), indipendentemente dal metodo di pesatura (1 o 2).

Per rese a destino (o comunque diverse dall'EXW e FCA), l'obbligo del dato VGM inserito nello shipping document per carichi completi (FCL) o della pesatura di singoli colli (LCL) è chiaramente di competenza del venditore/shipper.

In sostanza:

- nel caso di spedizioni di piccole partite, l'obbligo della VGM è in capo al consolidatore. Per vendite con clausole Incoterms® diverse da EXW e FCA, sempre per piccole partite (LCL), il venditore deve indicare il peso esatto dei colli nei documenti di trasporto (peso rilevato con strumenti regolamentari, anche fornito da terza parte), oppure dà mandato di far effettuare l'adempimento della VGM del container da parte del consolidatore; nel caso di vendite di piccole partite con clausole EXW e FCA, il venditore (come già normalmente deve fare utilizzando qualsiasi modalità di trasporto), indica il peso esatto del collo (non un peso stimato) nei documenti di trasporto (packing list);
- nel caso di spedizioni a carico completo (FCL), per vendite con clausole diverse da EXW e FCA, l'onere della VGM è in capo al venditore (dato che potrà essere desunto anche dalla documentazione di pesatura fornita da terza parte, determinata in ogni caso con strumenti regolamentari); nel caso di spedizione FCL con clausole EXW o FCA, salvo che il venditore per sua espressa richiesta (ai fini del credito documentario) non voglia apparire come shipper sulla polizza di carico, la VGM non compete al venditore. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

09/04/2018 - Autotrasporto merci e viaggiatori – Accesso alla professione – Dimostrazione annuale del requisito di capacità finanziaria

In base al regolamento (CE) n. 1071/09 sull'accesso alla professione ed al DM 25 novembre 2011, le imprese di autotrasporto merci in conto terzi e di trasporto persone mediante autobus sono tenute a dimostrare annualmente il possesso del requisito di capacità finanziaria ai fini di mantenere l'iscrizione al REN, Registro Elettronico Nazionale per l'esercizio dell'attività.

Le scadenze della dimostrazione sono, a seconda della data di iniziale presentazione della documentazione per uniformarsi alla nuova normativa, il 3 giugno o il 3 dicembre 2018, dal momento che le date del 3 giugno 2012 e 3 dicembre 2012 erano le scadenze previste per l'adeguamento all'accesso alla professione di trasportatore su strada.

Il requisito di capacità finanziaria deve essere dimostrato ogni anno (significa ogni 12 mesi, tanto che già nel 2017, con le medesime scadenze, le imprese interessate avevano provveduto a tale adempimento).

L'impresa può dimostrare tale requisito sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore (attestazione del revisore contabile), con garanzia bancaria o assicurativa; le polizze di responsabilità professionale saranno invece valide solo fino alla loro scadenza (si veda la news del 9 febbraio 2015), poi occorrerà un'attestazione di un revisore contabile o un'attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa: sono ritenute valide quelle rilasciate da banche, compagnie di assicurazione o da intermediari finanziari appositamente autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi.

Infatti la legge di stabilità 2015, legge n. 190/15, aveva introdotto delle modifiche per quanto riguarda le modalità di dimostrazione della capacità finanziaria.

Gli importi devono essere relativi a un capitale proprio (capitale più riserve) pari o superiore a 9.000 euro per il primo autoveicolo ed a 5.000 euro per gli autoveicoli successivi.

La sussistenza dell'idoneità finanziaria deve essere valutata in funzione del capitale, comprese le riserve, rilevabili nei conti annuali ed in ragione della struttura giuridica dell'impresa: per le società di capitali si fa riferimento al capitale e riserve dell'impresa indicate nel bilancio di esercizio, approvato dall'assemblea dei soci in data antecedente all'attestazione; per le ditte individuali e per le società di persone, oltre al patrimonio dell'impresa (patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio, preso quale base di riferimento per la dichiarazione annuale ai fini Irpef relativa al periodo di imposta precedente), potrà essere considerato anche il patrimonio personale dell'imprenditore e dei soci illimitatamente responsabili.

Il requisito di capacità finanziaria, accanto ai requisiti di onorabilità, stabilimento ed idoneità professionale, rappresentano le condizioni per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, l'iscrizione dell'impresa al REN ed il rilascio della licenza comunitaria nel caso di trasporti internazionali.

La dimostrazione annuale del requisito di capacità finanziaria per le imprese autotrasporto merci in conto terzi e di trasporto viaggiatori con autobus deve essere fornita al Servizio Motorizzazione Civile Regionale. Le imprese di nuova costituzione potranno invece dimostrare il requisito di capacità finanziaria tramite polizza di assicurazione di responsabilità professionale solo per i primi due anni dalla data di autorizzazione, poi dovranno farlo solo con uno dei due criteri sopra citati. (AF)

09/04/2018 - Trasporto viaggiatori – Dotazione di estintori portatili su autobus – Nota MinInterno e Mintrasporti del 23 marzo 2018

Ai fini dell'attività di controllo della Polizia Stradale e di quella di revisione tecnica svolta dagli Uffici della Motorizzazione, il Ministero dell'interno ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno emanato in data 23 marzo 2018 una nota congiunta relativa alla dotazione di estintori portatili su autobus e scuolabus.

La nota vieta la possibilità di assolvere agli obblighi di dotazione di estintori antincendio a bordo autobus (di qualunque tipologia) e scuolabus con estintori di tipo a polvere, indicando la tipologia a base d'acqua (compresi quelli a schiuma) come i più idonei.

Le tempistiche per l'adeguamento vengono differenziate a seconda si tratti di veicoli già in circolazione e di autobus di nuova immatricolazione: per i primi, l'adeguamento dovrà avvenire in occasione della prima revisione triennale dell'estintore e comunque non oltre il 22 marzo 2021, per i secondi, dal 16 aprile 2018 il divieto sussiste dal momento dell'immatricolazione.

Il testo è riportato in allegato. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

09/04/2018 - Autoveicoli – Acquisti intracomunitari e obblighi di comunicazione – DM 26 marzo 2018

E' pubblicato sulla G.U. n. 79 del 5 aprile 2018 con validità dallo stesso giorno, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, relativo agli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autoveicoli di provenienza intracomunitaria.

E' previsto che i soggetti operanti nell'esercizio di imprese e professioni, così come i soggetti diversi dai precedenti, che effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati UE o SEE, debbano comunicare al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi dell'operazione.

Tali dati sono relativi al cessionario residente, al fornitore, data e prezzo di acquisto del veicolo, numero di telaio del veicolo.

La comunicazione può essere fatta tramite collegamento telematico con il CED della Direzione generale della Motorizzazione (per chi risulta accreditato), o più semplicemente presso gli sportelli della Motorizzazione e le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate allo Sportello telematico dell'automobilista.

L'adempimento deve avvenire in quindici giorni successivi all'effettuazione dell'acquisto ed in ogni caso, prima della

data di presentazione della domanda di immatricolazione, che potrà avvenire solo dopo positiva verifica nell'archivio informatico del Dipartimento dei trasporti della presenza di tutti i dati richiesti dal decreto in oggetto.

Il provvedimento ha il fine di contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi dell'Iva. (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

12/04/2018 - Hong Kong – Missione imprenditoriale – 28-29 giugno 2018

La Confindustria nazionale sta coordinando la partecipazione di una delegazione imprenditoriale per la missione che si terrà ad Hong Kong, il 28 e 29 giugno 2018, collegata ad uno dei maggiori eventi internazionali focalizzati sulla Belt and Road Initiative-BRI, l'Hong Kong Belt and Road Summit (28 giugno 2018).

Il Summit è organizzato dall'Hong Kong Trade Development Council - HKTDC con l'obiettivo di approfondire i progetti previsti dalla BRI, e di fornire occasione di networking internazionale tra le imprese operanti nei settori dei grandi progetti infrastrutturali, logistica, servizi pubblici, sviluppo urbano, energia e nuove tecnologie.

Il focus dell'iniziativa è prettamente business oriented e, a latere del summit ufficiale, Confindustria intenderebbe organizzare, esclusivamente per la delegazione italiana, incontri focalizzati su:

- il piano di sviluppo della Greater Bay Area (ponte Hong Kong-Zhushan-Macao, linea ferroviaria AV Canton-Shenzhen-Hong Kong o altri);
- gli organismi finanziari coinvolti;
- le prospettive di collaborazione ad Hong Kong o in Paesi Terzi con le aziende locali o SOEs cinesi, con sede in loco, leader progettuali di tali sviluppi e/o Autorità, Agenzie di Sviluppo, Project Owners, Implementing Agency, gruppi industriali locali, stakeholders.

La missione sarà realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia ICE.

L'HKTDC ha realizzato un sito web (<https://beltandroad.hktcdc.com/>) in cui sono disponibili, regolarmente aggiornate, informazioni riguardanti progetti e attività internazionali collegate alla BRI, ed una piattaforma per sviluppare contatti B2B, già al momento della iscrizione, per facilitare lo scambio di informazioni mirate all'organizzazione degli incontri bilaterali che si svolgeranno nel corso dell'intera giornata dell'evento.

Qualora l'impresa parteciperà nell'ambito della delegazione coordinata da Confindustria non sarà soggetta al costo di partecipazione al Summit del 28 giugno (400 US\$) e dovrà provvedere esclusivamente alle spese di viaggio e di soggiorno.

Tale agevolazione è prevista soltanto per un ristretto numero di imprese (secondo l'ordine temporale di iscrizione).

La tipologia di imprese cui l'evento è indirizzato rientra nei settori dell'ingegneria, delle infrastrutture, dell'energia, dei trasporti e dell'impiantistica.

Le imprese interessate a far parte della delegazione di Confindustria possono iscriversi attraverso la nostra piattaforma online dedicata alla BRI entro il 27 Aprile 2018: <http://www.confindustria.it/Aree/ProgettoBRI.htm>. (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

11/04/2018 - Nota Centro Studi Confindustria su Dazi USA

I recenti provvedimenti dell'Amministrazione statunitense guidata dal Presidente Trump in materia di barriere tariffarie sono uno degli elementi che stanno mettendo in discussione il multilateralismo del World Trade Organization. Volontà dell'amministrazione americana è rimettere in discussione tale dinamica di accordi per riportare gli USA al centro delle trattative economiche internazionali, impostando un nuovo bilateralismo.

Nell'allegato paper del Centro Studi di Confindustria viene sinteticamente riportata un'analisi geopolitica che riconduce essenzialmente ad una guerra per la supremazia commerciale mondiale tra USA e Cina.

Tale contesto porterà nel medio lungo periodo ad un gioco a somma negativa delle catene di produzione con perdita di valore e conseguente impoverimento del tessuto economico. Maggiori approfondimenti sono ripresi all'interno del documento allegato.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

09/04/2018 - Gran Bretagna – Il mercato del vino – Indagine di settore Ice

L'Ufficio Ice di Londra ha pubblicato una nota di settore relativa al mercato del vino nel Regno Unito. Il documento è riportato in allegato. (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

.....

INTERNAZIONALIZZAZIONE

13/04/2018 - Oggi in europa - Daily brief - 13 aprile 2018 - La filiera alimentare, la Politica di Coesione e il prossimo presidente della Commissione

Si pubblica l'odierna newsletter della Delegazione di Confindustria a Bruxelles.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

12/04/2018 - Oggi in Europa - Daily brief - 12 aprile 2018 - Il new deal per i consumatori, le red lines inglesi sulla Brexit e la protezione dei dati

Si pubblica l'odierna newsletter della Delegazione di Confindustria a Bruxelles.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

10/04/2018 - Oggi in Europa - Daily brief - 10 aprile 2018 - Il futuro del Bilancio UE, il rapporto della BCE e la Brexit

Si pubblica l'odierna newsletter della Delegazione di Confindustria a Bruxelles.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

10/04/2018 - Francia, settore Food and Beverage: incontri con operatori mercato internazionale Rungis in occasione del SIAL, 21-25 ottobre 2018

In occasione della fiera SIAL che si terrà il prossimo ottobre 2018, si informano le aziende del comparto alimentari e bevande interessate al mercato francese, che in tale occasione potranno essere organizzati degli incontri con buyer d'Oltralpe presenti presso il più grande mercato internazionale di prodotti alimentari, Rungis.

Il mercato prende il nome dalla località alle porte di Parigi. Si forniscono alcuni numeri su Rungis: 8 miliardi di euro di fatturato merci annuo; oltre 1.200 aziende insediate; 1,7 milioni di tonnellate annue di prodotti venduti.

Per maggiori dettagli è possibile contattare gli uffici di Confindustria Udine (tel: 0432-276246; e-mail: internazionalizzazione@confindustria.ud.it).

09/04/2018 - Oggi in Europa - Daily brief - 9 aprile 2018 - Il voto in Ungheria, il B7 e l'intervista a Katainen

Si pubblica l'odierna newsletter della Delegazione di Confindustria a Bruxelles.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it
-

RICERCA E INNOVAZIONE

13/04/2018 - Convegno “Università e Regione per le imprese – Opportunità di collaborazione e incentivi per le imprese” – Udine, Palazzo Antonini, venerdì 20 aprile ore 11.00

Si segnala che venerdì 20 aprile 2018, con inizio alle ore 11.00, si terrà nella sala Atti di palazzo Antonini, in via Petracco 8 a Udine, il convegno dal titolo “Università e Regione per le imprese – Opportunità di collaborazione e incentivi per le imprese” durante il quale sarà possibile approfondire quali sono le forme di collaborazione offerte con l'Ateneo di Udine e quali i servizi offerti dalla Regione a supporto delle imprese.

Tutte le opportunità per le aziende saranno presentate, per la prima volta insieme, dall'Università di Udine, con il neocostituito Punto impresa, e dai Servizi alle imprese dell'Agenzia regionale per il lavoro.

In particolare sarà possibile ricevere informazioni personalizzate in corner specificatamente dedicati ai temi della ricerca, della didattica avanzata e del placement.

In allegato si riporta il programma del convegno.

Per motivi organizzativi, è necessaria l'iscrizione entro il 17/04/2018 al link <https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/punto-impresa/iscrizione>

Per maggiori informazioni contattare l'ing. Franco Campagna ufficio Ricerca, Sviluppo e Innovazione (Tel. 0432-276202 - Email. campagna@confindustria.ud.it).

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

13/04/2018 - Confindustria coinvolta nella revisione della strategia UE sull'elettronica - Consultazione aperta fino al 26 aprile 2018

La DG Connect della Commissione europea ha coinvolto Confindustria nel processo di consultazione per la revisione della strategia UE sull'elettronica .

Nell'ambito di tale processo, la Commissione europea intende esplorare i punti di forza e le risorse dell'Europa nelle catene di valore strategiche dell'elettronica, robotica e automazione al fine di identificare future iniziative politiche, azioni e investimenti necessari a garantire che l'Europa tragga tutti i dovuti benefici dalla trasformazione digitale.

A tal proposito, è stato elaborato il questionario qui di seguito con l'obiettivo di raccogliere input da tutte le parti coinvolte nelle catene del valore elettroniche in Europa: <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ElectronicsValueChains>

Il sondaggio può anche essere compilato in modalità “anonima” a meno che non si desideri ricevere il report dei risultati del sondaggio e sarà aperto fino al 26 aprile 2018 alle 17.00.

Per maggiori informazioni contattare l'ing. Franco Campagna ufficio Ricerca, Sviluppo e Innovazione (Tel. 0432-276202 - Email. campagna@confindustria.ud.it).

10/04/2018 - Visita studio Industry 4.0 in Cina di Confindustria Udine: SCADENZE ADESIONE LUNEDÌ 16 APRILE 2018

Confindustria Udine, nel quadro delle attività impostate dalla Commissione Internazionalizzazione composta dal Vice Presidente Vicario Cristian Vida e dagli imprenditori Francesca Cancellier, Nicola Collino, Federico Gollino e Marco Bruseschi, e dalla Commissione Innovazione guidata dal Vice Presidente Dino Feragotto, segnala alle aziende associate che la Repubblica Popolare Cinese è stato individuato come obiettivo extra europeo per il 2018 per l'attività associativa considerati i trend di sviluppo del Paese legati al piano Made in China 2025.

In collaborazione con la CCIAA di Udine e con l'ICE Agenzia di Pechino viene organizzata una prima visita studio imprenditoriale dall'11 al 15 giugno prossimo in Cina con l'obiettivo di approfondire tematiche relative all'innovazione tecnologica ed alle possibili sinergie industriali e commerciali con controparti locali istituzionali, le associazioni di punta del mondo industriale, gruppi industriali.

La missione può essere supportata dal voucher per l'internazionalizzazione (al proposito vedasi l'apposito allegato). Per ogni ulteriore informazione gli uffici dell'Associazione sono a disposizione degli imprenditori interessati (Alessandro Tonetti, tel. 0432.276246; e-mail: tonetti@confindustria.ud.it; Franco Campagna, tel. 0432.276202; e-mail: campagna@confindustria.ud.it). La scadenza per le adesioni è fissata per il prossimo lunedì 16 aprile 2018.

AMBIENTE

13/04/2018 - ETS: in vigore la nuova Direttiva 2018/410/UE che modifica e integra la Direttiva 2003/87/CE

L'8 aprile è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GUUE del 19 marzo 2018). Il nuovo testo, che è frutto dell'accordo trovato tra le istituzioni europee dopo circa due anni di negoziato e che gli Stati Membri saranno chiamati a recepire entro il 9 ottobre 2019, apporta diverse novità al sistema di scambio di quote di emissione che, ricordiamo, coinvolge circa 12.000 centrali e impianti di produzione a livello UE. Confindustria ha seguito fin dall'inizio il processo di negoziazione, concentrando la propria azione su una serie di misure importanti per la competitività del sistema industriale europeo e, in particolare, italiano. Riportiamo quindi qui di seguito gli elementi di maggior interesse per il settore produttivo. Inoltre con l'avvio del processo di recepimento nell'ordinamento italiano, Confindustria ribadirà l'esigenza di risolvere un problema sul quale i diversi Paesi non sono riusciti a trovare una soluzione armonizzata, ovvero quali misure di tutela mettere in atto per i settori manifatturieri che saranno impattati da un aumento dei costi indiretti della CO2 nel medio termine. Parallelamente al processo di recepimento nell'ordinamento italiano, saranno seguiti i provvedimenti attuativi della nuova disciplina europea, prima fra tutti la nuova lista che individua i settori a rischio di delocalizzazione produttiva (cd. Carbon Leakage), che dovrebbe essere pubblicata entro l'anno, e che avrà valenza dal 2021 al 2030.

Si segnalano, tra gli aspetti positivi:

- 1) una maggiore disponibilità di quote gratuite a disposizione dell'industria in caso di necessità (+3% rispetto alla proposta originaria della Commissione);
- 2) una maggiore dinamicità nell'assegnazione delle quote gratuite (allocazione dinamica), che consente una migliore distribuzione in base alle esigenze degli impianti;
- 3) un obiettivo di riduzione delle quote totali messe a disposizione, che rimane al livello inizialmente proposto dalla Commissione (-2,2% annuo a partire dal 2021) e che fornisce un'indicazione chiara e stabile dello sforzo imputabile ai settori sottoposti a normativa ETS;
- 4) una maggiore flessibilità nella definizione dei settori a rischio Carbon Leakage (criteri qualitativi e quantitativi), che consente ad alcune produzioni di rientrare nell'assegnazione delle quote a titolo gratuito anche per il periodo 2021-2030;

Positivo anche il rafforzamento del meccanismo ETS attraverso una significativa modifica nel funzionamento della riserva di stabilità (Market Stability Reserve), fortemente voluta dalle aziende del settore elettrico per avere un segnale di prezzo stabile nel tempo.

Tra gli elementi negativi, segnaliamo invece che non sono state accolte le proposte, sostenute anche da Confindustria, relative a:

- 1) armonizzazione a livello comunitario, attraverso la costituzione di un fondo europeo, del sistema di compensazione dei costi indiretti, derivanti dall'aumento del prezzo dell'energia elettrica a carico dei consumatori.
- 2) innalzamento della soglia emissiva che consente ai piccoli impianti di usufruire di misure equivalenti a quelle dei grandi impianti produttivi (cd. opt-out) .

09/04/2018 - Dichiarazione E-PRTR 2018: modalità di invio dei dati 2017

Entro il prossimo 30 aprile deve essere effettuata la dichiarazione E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) relativa alla quantità di inquinanti rilasciati nell'ambiente da parte di tutti i gestori di stabilimenti soggetti all'obbligo ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 157 del 2011, che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento (CE) 166/2006.

In particolare, l'obbligo di dichiarazione si rivolge ai gestori degli stabilimenti che eseguono una o più delle attività al di sopra delle soglie di capacità così come elencate all'allegato I del Regolamento (CE) 166/2006. In vista dell'imminente scadenza di quest'anno si segnala che la comunicazione dei dati del 2017 non avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all'indirizzo <http://www.eprtr.it/>, ma l'invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo.

Si precisa che la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano invariati, infatti, rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione E-PRTR.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di invio dei dati si rimanda alla pagina relativa alla Dichiarazione E-PRTR 2018 sul sito web dell'ISPRA, disponibile al seguente link: <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/Aria/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2018-dati-2017>

.....

EDILIZIA E ANCE

13/04/2018 - ANAC: incrementate le tariffe SOA

Per l'anno 2018, è salito ad 1,290 il valore del coefficiente "R" della formula contenuta nell'Allegato C del d.P.R. n. 207/2010 per il calcolo della tariffa applicata dalle SOA per l'esercizio dell'attività di attestazione.

Questo il contenuto del Comunicato del Presidente del 28 marzo 2018, con cui è stata rivista la tariffa applicata dalle SOA. I prezzi delle attestazioni sono quindi tornati a salire dopo la sostanziale stabilità che durava dal 2014.

Con l'occasione si ricorda che l'aggiornamento annuale della tariffa, già presente nel previgente D.P.R. n. 34/2000, è determinato dalla variazione del coefficiente "R" di rivalutazione che, presente nella formula contenuta nell'allegato "C" del D.P.R. n. 207/2010, è calcolato dall'ISTAT.

Si riporta di seguito il resoconto degli aumenti:

- Allegato E, D.P.R. n. 34/2000 e ss. mm:

- 2005, pari a 1,07,
- 2006, pari a 1,089,
- 2007, pari a 1,11,
- 2008, pari a 1,1295,
- 2009, pari a 1,1659,
- 2010, pari a 1,1746,

- Allegato C, D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm:

- 2011, pari a 1,193,
- 2012, pari a 1,225,
- 2013, nessuna variazione,
- 2014, pari a 1,276,
- 2015, nessuna variazione,
- 2016, pari a 1,277,
- 2017, pari a 1,276,
- 2018, pari a 1,290.

Prima del 2005 il coefficiente "R" non era presente nella formula del computo della tariffa SOA, poiché questo è stato introdotto, assieme alla verifica triennale, con il D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

13/04/2018 - Appalti Pubblici: pubblicato in Gazzetta il Decreto sui contratti tipo per le garanzie fideiussorie

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 (S.O. n. 16) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Il Decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Il Decreto entra in vigore il 25 aprile 2018, abrogando il precedente Decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Si allega il Decreto.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

13/04/2018 - Caro materiali: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIT

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 marzo 2018, relativo alla "rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi", c.d. Decreto "Caro materiali".

Con tale Decreto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rilevato che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2017, rispetto all'anno 2016, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,



superiori al dieci per cento (vedi il combinato disposto di cui art. 133 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nonché art. 216, commi 1 e 27 -ter del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Si allega il testo del Decreto.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

10/04/2018 - Manutenzione straordinaria – no alle opere interne in assenza di CILA

La Corte Costituzionale con la sentenza del 5 aprile 2018 n. 68 interviene nuovamente a definire i confini tra legislazione regionale e statale con riferimento alla materia edilizia ed, in particolare, sull'estensione degli interventi soggetti ad attività edilizia libera a tipologie diverse da quelle previste a livello statale.

Come già avvenuto per la Regione Liguria e per le Marche, la Corte ha ribadito che «pur non essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell'edilizia».

A tal fine è stata dichiarata illegittima la norma regionale dell'Umbria (art. 118, comma 1, lettera e) della LR 1/2015) nella parte in cui prevede per le cosiddette opere interne un regime di edilizia totalmente libera escludendo la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).

In allegato la sentenza della Corte Costituzionale del 5 aprile 2018 n. 68 e la News dell'ANCE.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

01/04/2018 - Documento di gara europeo, dal 18 aprile 2018 solo in formato elettronico - online

Il ministero delle Infrastrutture rende noto con un comunicato che dal prossimo 18 aprile il Documento di gara unico europeo (DgUE) dovrà essere reso disponibile dalle stazioni appaltanti esclusivamente in forma elettronica, in accordo con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Si riporta di seguito il comunicato MIT del 30 marzo 2018:

“Dal prossimo 18 aprile il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1).

Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.

I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante.

Fino al 18 ottobre 2018 - data di entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all'operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all'interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

Dal 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto.

I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

09/04/2018 - Certificazione dei sistemi di qualità aziendali

L'Ance richiama l'attenzione delle imprese circa l'operatività della certificazione del sistema qualità, conforme alla norma Uni En ISO 9001, nella versione entrata in vigore il 15 settembre 2015.

Entro il 15 settembre 2018 infatti, la certificazione del sistema qualità conforme alla norma Uni En ISO 9001 dovrà essere aggiornata all'ultima edizione della norma.

Laddove ciò non avvenisse, si verificherebbe la perdita della certificazione ISO 9001, che provocherebbe, a sua volta, la riduzione automatica degli importi di attestazione SOA sino alla classifica II (ossia fino a 516.000 euro).

Analoga scadenza riguarda anche l'aggiornamento della certificazione dei sistemi di gestione ambientali conformi alle norme Uni En ISO14001.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

.....